CAMERA DEI DEPUTATI N. 4099

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AGOSTINACCHIO, SOSPIRI, PAZZAGLIA, PARLATO, MENNITTI, POLI BORTONE

Presentata il 23 ottobre 1986

Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema degli oneri gravanti sul settore agricolo è stato oggetto di studio e di confronto, di recente, nella fase che ha preceduto il varo del provvedimento legislativo di proroga dei termini di pagamento dei contributi agricoli unificati.

L'attenzione è stata rivolta soprattutto all'incidenza negativa degli oneri contributivi sulle economie aziendali, compromesse da una politica interna non raccordata a quella comunitaria, dalla mancanza di seria programmazione a causa dell'inesistente coordinamento degli indirizzi regionali, delle debitorie cumulatesi negli anni scorsi, delle difficoltà di commercializzazione dei prodotti.

I contributi agricoli unificati, insomma sono stati ritenuti tra le più importanti concause di un grave processo di crisi, che sta assumendo i caratteri della irreversibilità.

Tale fatto, valutato in relazione al fallimento del modello di sviluppo incentrato sulle cosiddette « cattedrali nel deserto » e disancorato dalle vocazioni prioritarie della economia italiana (di quella meridionale in particolare), non può non destare preoccupazioni e determinare interventi diretti ad evitare che la « marginalizzazione » delle imprese agricole possa impedire la ripresa del settore primario: ripresa necessaria dal momento che non può essere ipotizzato, nel nostro paese, sviluppo che prescinda dall'agricoltura, destinata ad assumere un ruolo trainante per le sue intrinseche potenzialità e per le connessioni con il sistema industriale, in definitiva per la sua innegabile centralità.

Partendo da tali premesse non può non essere prevista una politica di alleggerimento fiscale in concomitanza di iniziative per la riforma del sistema previdenziale ed assistenziale in agricoltura, di programmi chiari, alla cui preparazione deve procedersi in tempi brevi, sulle produzioni future, e di incentivi per adeguate ristrutturazioni aziendali.

In questo contesto si situa la fiscalizzazione degli oneri gravanti sull'agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa del riordino del sistema previdenziale ed assistenziale riguardante il settore agricolo, le imprese agricole non corrispondono i contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), per la durata di anni cinque, a partire dal 1986.